



TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 682/2018 R.G.

R.S. 54/18
Cron. 746/18

controversia promossa da

- con l'Avv. Paola Soragni;

- RICORRENTE -

contro

L.N.A.I.L., ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO - in persona del legale rappresentante p. t. - con l'Avv. Salvatore Catamo;

- RESISTENTE -

avente ad oggetto: malattie professionali.

All'udienza del 26/03/2019, sono comparsi i procuratori delle parti i quali, su invito del Giudice, discutono la causa, riportandosi ai propri atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

IL GL

Dato atto di quanto sopra, al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 429 c.p.c.

OSSERVA

In data 25/01/2016 la sig.ra _____ inoltrava all'INAIL di Parma due denunce di malattia professionale.

Il predetto Istituto acquisiva tutte quelle informazioni idonee al fine di valutare la sussistenza o meno delle malattie e del nesso causale e rigettava la domanda relativa ad una malattia, mentre ne riconosceva, con un grado d'invalidità permanente del 3%, la seconda. Le denunciante non sentendosi soddisfatta delle decisioni dell'INAIL ha instaurato la presente controversia per tutelare le proprie ragioni.

Dopo la rituale instaurazione del contraddittorio l'INAIL, costituitosi in giudizio, ha resistito alle domande *ex adverso* proposte, chiedendone il rigetto sulla base delle medesime considerazioni medico – legali svolte in sede amministrativa.

La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante CTU medico legale, affidata al Dr. _____ è stata rinviata all'odierna udienza per discussione.

Tutto ciò premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso debba essere parzialmente accolto con statuizioni come da dispositivo alla luce delle risultanze della CTU medico – legale, svolta in corso di causa.

Ed invero, il perito dell'Ufficio, Dott. _____, al termine di un lavoro attento ed accurato, ha concluso la propria relazione peritale affermando che: *“La patologia alle spalle rappresentata da un'artropatia degenerativa acromion clavare bilaterale con conseguente tendinopatia del sovraspinoso è di origine professionale e può essere valutata nella misura dell'8%. Trattasi di menomazioni concorrenti.*

Il danno complessivo è valutabile nella misura del 10%”.

Il CTU, poi, chiamato a chiarimenti, ha specificato quanto segue: *“il CTU, sentiti i consulenti delle parti, conclude asserendo che non sono presenti elementi per potersi esprimere sul riconoscimento di inabilità lavorativa, ricollegabile alla patologia alle spalle di cui il CTU ha riconosciuto la natura professionale”.*

Le conclusioni a cui è pervenuto il nominato CTU appaiono esaustivamente e convincentemente motivate, oltre che supportate dalla documentazione sanitaria versata in atti e, pertanto, vengono accolte dallo scrivente Giudice, anche in considerazione del fatto che nessuna tempestiva contestazione sulle stesse è stata sollevata dalle parti in causa.



Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'INAIL, in quanto parte sostanzialmente soccombente.

Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste dell'INAIL.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria o diversa domanda ed eccezione, così decide:

- 1) in parziale accoglimento dello spiegato ricorso, accerta e dichiara che la patologia alle spalle da cui è affetta la Sig.ra [redacted] ha origine professionale e che tale patologia comporta un danno biologico permanente, secondo Tabelle INAIL, pari al 8% (otto per cento);
- 2) accerta e dichiara che, tenuto conto di quanto già riconosciuto in favore della ricorrente dall'INAIL, il danno biologico permanente complessivo, secondo tabelle INAIL, patito dalla ricorrente medesima ammonta al 10%;
- 3) condanna, per l'effetto, l'INAIL, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore della ricorrente l'indennizzo in capitale dovuto per legge in relazione al danno biologico permanente su indicato, maggiorando la predetta somma di interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
- 4) condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano: in € 405,00 per la fase di studio della controversia; in € 405,00 per la fase introduttiva del giudizio; in € 810,00 per la fase istruttoria e di trattazione della controversia ed in € 875,00 per la relativa fase decisionale, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, oltre ad € 43,00 per anticipazioni non imponibili, al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva che seguono come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario;
- 5) pone definitivamente a carico dell'INAIL, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.

Parma, 26.03.2019

Il Giudice del Lavoro
Dr. Roberto Pascarelli

